

## **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO DEL DIPARTIMENTO DI CULTURE POLITICA E SOCIETÀ**

### **Art. 1 - Definizione e attribuzioni**

1. Il Dipartimento di Culture, Politica e Società è costituito ai sensi dell'art. 10 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino, per delibera del Consiglio di Amministrazione del 14/05/2012, previo parere favorevole del Senato Accademico del 07/05/2012, resa esecutiva dal Decreto Rettorale n. 2804 del 14/05/2012. Esso organizza e gestisce la ricerca scientifica e la didattica nel campo delle culture, della politica e della società e svolge tutte le funzioni previste dall'art. 11 dello Statuto.

2. L'indirizzo e l'attività del Dipartimento sono caratterizzati nel progetto scientifico-culturale e nel progetto didattico, che specificano altresì i settori scientifico-disciplinari ritenuti omogenei a tale progetto per contenuto e fini o mezzi, e i settori scientifico-disciplinari per i quali il Dipartimento si impegna ad assicurare, nella misura dell'impiego efficiente delle proprie risorse, la didattica anche nei corsi di laurea per i quali non è Dipartimento di riferimento.

3. Le disposizioni relative alle attività didattiche del Dipartimento sono contenute nel regolamento didattico di cui al successivo art. 23.

4. Nella gestione delle varie attività di Dipartimento, si richiamano i principi generali contenuti nei vigenti Codici Etico e di Comportamento dell'Università di Torino.

### **Art. 2 - Ubicazione e beni**

1. Il Dipartimento è sito presso il Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena 100 A, dove dispone dei locali dettagliati nelle corrispondenti planimetrie ed evidenziati nelle mappe allegate. Le attrezzature e gli altri beni mobili, dei quali inoltre dispone, sono iscritti in apposito inventario.

### **Art. 3 - Autonomia del Dipartimento**

1. Il Dipartimento si configura come centro di responsabilità dell'Ateneo di primo livello e dispone di autonomia gestionale, amministrativa e organizzativa, esercitate per le finalità dettate dalla legge e dallo Statuto, con le modalità e con la disciplina prevista nel Regolamento di amministrazione finanza e contabilità.

2. Il Dipartimento ha la responsabilità di cui all'art. 16 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

3. È attribuito al Dipartimento, nell'ambito degli obiettivi programmatici, da parte del Consiglio di Amministrazione un budget economico e degli investimenti di tipo autorizzatorio.

4. Nell'ambito del budget di cui ai commi precedenti, il Dipartimento dispone dei finanziamenti ottenuti da terzi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e commerciali, fatte salve le quote da destinare ai sensi dei regolamenti vigenti.

5. Esso dispone di spazi, strutture e servizi occorrenti al proprio funzionamento.

6. Il Dipartimento dispone altresì, per il personale docente e ricercatore a tempo determinato e a tempo indeterminato, di un budget virtuale espresso sia in termini finanziari, sia in punti organico, e assegnato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 52 dello Statuto, che il Dipartimento utilizza per proposte di bandi di concorso, chiamate o trasferimenti di professori e professoresse, ricercatori e ricercatrici, ai sensi dei successivi articoli e dei regolamenti di Ateneo in materia di chiamate, reclutamento, mobilità ed omogeneità dei dipartimenti, nonché delle leggi vigenti in materia.

7. Il Dipartimento è soggetto alla valutazione della performance organizzativa come stabilito dal Sistema di Misurazione e valutazione della performance.

#### **Art. 4 - Gestione e contabilità**

1. La gestione dei servizi tecnici e amministrativi a diretto supporto della didattica e della ricerca del Dipartimento è assicurata dalle strutture interne o da strutture organizzative dell'Ateneo esterne al Dipartimento, all'uopo deputate, secondo quanto previsto nel Regolamento di Organizzazione.

2. Qualora le condizioni lo consentano e nel rispetto del quadro organizzativo di riferimento di cui al Regolamento di Organizzazione, il Dipartimento può condividere con altre strutture i servizi di cui al comma.

3. La gestione dei servizi amministrativi e contabili del Dipartimento è affidata alla Responsabile o al Responsabile dell'Area di Amministrazione e Contabilità di Polo cui il Dipartimento afferisce, con le modalità e con la disciplina prevista dall'art. 19 del Regolamento di amministrazione, Finanza e Contabilità.

#### **Art. 5 - Composizione**

1. Al Dipartimento afferiscono, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, in numero non inferiore a 45 professori e professoresse ordinarie, associate, ricercatori e ricercatrici a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché professori e professoresse straordinarie a tempo determinato disciplinati/e dall'articolo 1, comma 12, della Legge 230 del 2005.

2. I docenti e le docenti del Dipartimento afferiscono a settori scientifico-disciplinari omogenei, secondo i criteri di tendenziale omogeneità disciplinare individuati nel relativo Regolamento di Ateneo.

3. L'organizzazione dei servizi gestionali, tecnici e amministrativi a sostegno dell'attività di didattica, di ricerca e di terza missione è disciplinata dal Regolamento Generale di Organizzazione, che definisce anche le regole e le procedure per la progettazione e la gestione dei servizi medesimi, in coerenza con la normativa vigente.

4. Sono assegnati alle dirette dipendenze del Direttore o della Direttrice del Dipartimento:

- a) il personale tecnico-amministrativo deputato a svolgere attività di diretto supporto alla ricerca;
- b) i collaboratori e le collaboratrici ed esperti o esperte linguistiche.

5. L'attribuzione delle responsabilità e dei compiti al personale tecnico-amministrativo, di cui al comma precedente, è esercitata dal Direttore o dalla Direttrice del Dipartimento secondo i principi dettati dal Regolamento Generale di Organizzazione e dagli altri atti di organizzazione ivi citati.

#### **Art. 6 - Personale che fa capo al Dipartimento**

1. Al Dipartimento fanno capo:

- a) gli specializzandi e le specializzande delle Scuole di specializzazione afferenti dal punto di vista gestionale al

Dipartimento;

b) gli studenti e le studentesse iscritte ai corsi di Dottorato che svolgono attività di studio e ricerca presso il Dipartimento.

2. Al Dipartimento fa capo il personale temporaneamente afferente di cui al successivo articolo 7.

3. Fa altresì capo al Dipartimento ogni altra figura (compresi i titolari e le titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia, inclusi professori e professoressse emerite) che, per motivi di ricerca inerenti alle attività scientifiche del Dipartimento, debba, secondo la valutazione del Consiglio di Dipartimento e nelle modalità e nei termini da esso stabiliti, frequentarlo in modo continuativo.

Tali persone sono inserite in un apposito pubblico elenco aggiornato a cura del Direttore o della Direttrice.

4. Il personale temporaneamente afferente, i frequentatori e le frequentatrici di cui al comma precedente devono essere coperti da idonea forma assicurativa.

### **Art. 7 - Afferenza temporanea al Dipartimento**

1. L'afferenza temporanea al Dipartimento è attribuita a coloro che, per motivi di ricerca o didattica inerenti alle attività del Dipartimento, debbano, secondo la valutazione del Consiglio di Dipartimento, frequentarlo in modo continuativo. Tra questi è possibile prevedere la figura del professore affiliato e della professoressa affiliata che, benché incardinato o incardinata presso altro Ateneo o prestigioso centro di ricerca, ha collaborazioni scientifiche stabili con il Dipartimento partecipandone alle attività, senza diritto alla rappresentanza negli organi del Dipartimento.

2. L'afferenza temporanea è attribuita di diritto agli assegnisti e alle assegniste di ricerca, ai borsisti e alle borsiste, agli specializzandi e alle specializzande delle Scuole di specializzazione afferenti dal punto di vista gestionale al Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento può individuare ulteriori categorie ai cui componenti il Dipartimento attribuisce di diritto l'afferenza temporanea nonché la possibilità di disciplinare il prolungamento della scadenza dell'afferenza temporanea già attribuita di diritto. Per assegnisti e assegniste di ricerca, l'afferenza temporanea è mantenuta per l'intero anno accademico di riferimento, a prescindere dalla scadenza del contratto.

3. L'afferenza temporanea può essere proposta dai professori e dalle professoressse di ruolo, dai ricercatori e dalle ricercatrici a tempo determinato e a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento, o richiesta dall'interessato o dall'interessata. Devono essere adeguatamente specificate le attività svolte che giustificano la richiesta.

4. Non possono essere considerati afferenti temporanei/e i/le dipendenti in attività presso altre strutture dell'università e i /le titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia, inclusi i/le professori/professoressse emeriti/e.

5. L'afferenza temporanea può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno, ha validità per l'intero anno accademico ed è rinnovabile.

6. Le richieste di afferenza temporanea sono istruite singolarmente dalla Giunta e votate, sempre singolarmente, dal Consiglio di Dipartimento, nella prima riunione utile. Le procedure necessarie per i rinnovi sono istruite all'inizio dell'anno accademico e il Consiglio di Dipartimento delibera in merito nella prima riunione utile. Il Dipartimento istituisce un pubblico elenco degli afferenti e delle afferenti temporanee, aggiornato semestralmente a cura del Direttore o della Direttrice.

7. Il Dipartimento regola l'accesso di tale personale a tutte le strutture e servizi utili allo svolgimento dell'attività scientifica per la durata dell'intero anno accademico.

## **Art. 8 - Organi del Dipartimento**

1. Sono organi del Dipartimento:

- a) il Consiglio di Dipartimento;
- b) il Direttore o la Direttrice del Dipartimento;
- c) la Giunta del Dipartimento.

2. Agli organi del Dipartimento spetta ogni attribuzione in materia di organizzazione e gestione delle attività di ricerca e delle attività didattiche.

## **Art. 9 - Composizione del Consiglio di Dipartimento ed elezione dei rappresentanti**

1. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento, con diritto di voto, tutti i professori e le professoresse di ruolo e tutti i ricercatori e le ricercatrici a tempo determinato e a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento.

2. Sono rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento:

- a) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo;
- b) una rappresentanza degli studenti e delle studentesse iscritte ai corsi di dottorato che svolgono attività di studio e ricerca presso il Dipartimento;
- c) una rappresentanza degli afferenti e delle afferenti temporanee di cui all'art. 7;
- d) una rappresentanza degli studenti e delle studentesse dei corsi di laurea e laurea specialistica o magistrale.

3. La perdita dei requisiti richiesti ai fini dell'elettorato passivo determina la decadenza dalla carica. In caso di reiterata assenza ingiustificata, altresì, il rappresentante decade dal suo incarico. Pena la decadenza, in ogni caso non sono ammesse più di cinque assenze alle sedute nel corso di un anno accademico, fatto salvo il caso di missione, ordine di servizio, gravi ragioni di salute o di maternità.

4. La disciplina relativa alla composizione delle suddette rappresentanze e alle modalità della loro elezione è contenuta nel Regolamento per l'elezione del Direttore/della Direttrice e delle rappresentanze negli organi di Dipartimento.

5. La vacanza di posti di rappresentanti non inficia la validità delle riunioni e le deliberazioni intervenute nel frattempo.

6. Partecipano altresì al Consiglio di Dipartimento tutti i Responsabili e le Responsabili delle Aree di Polo, senza diritto di voto, salvo il caso di elezione in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.

7. Il supporto alla gestione delle sedute del Consiglio di Dipartimento è assicurato dal Responsabile o dalla Responsabile dell'Area Integrazione e Monitoraggio del Polo cui il Dipartimento afferisce.

## **Art. 10 - Attribuzioni del Consiglio**

1. Il Consiglio di Dipartimento è organo di programmazione e di gestione del Dipartimento. Approva gli obiettivi, i criteri di valutazione e il piano triennale di cui all'art. 22; programma annualmente le esigenze di reclutamento (articolate per settori scientifico-disciplinari) di nuovi professori e nuove professoresse, ricercatori e ricercatrici e di personale tecnico-amministrativo, per garantire lo sviluppo delle attività di ricerca e la sostenibilità dell'offerta formativa, nonché le esigenze finanziarie ad esse connesse; organizza e gestisce le attività di ricerca e le attività didattiche dei professori e delle professoresse e dei ricercatori e delle ricercatrici ad esso afferenti.

2. In particolare il Consiglio:

- a) esercita le funzioni previste dall'art. 16 comma 5 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- b) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;
- c) detta i criteri per l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento e ne delibera il relativo fabbisogno;
- d) delibera sulla ripartizione delle risorse ad esso assegnate, su proposta del Direttore o della Direttrice e in armonia con il sistema di contabilità economico-patrimoniale dell'Ateneo;
- e) dispone direttamente del proprio budget con atti di gestione e secondo le procedure previste nel Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- f) approva, in conformità con i Regolamenti di Ateneo, il Regolamento di Dipartimento, articolato in Regolamento di funzionamento e Regolamento didattico;
- g) delibera, in accordo con il piano organico di Ateneo, sulle esigenze di reclutamento e sulle proposte di attivazione di procedure concorsuali o di trasferimento di posti per professori e professoresse di ruolo o ricercatori e ricercatrici, nonché sulle esigenze di personale tecnico-amministrativo;
- h) delibera sulle proposte di chiamata dei professori e delle professoresse e sulle proposte di chiamata per trasferimento dei ricercatori e delle ricercatrici;
- i) assume le deliberazioni in merito all'istituzione, all'attivazione e alla disattivazione dei Corsi di Studio per i quali il Dipartimento è competente; assume altresì le deliberazioni in merito alla proposta di attivazione o di modifica dei Dottorati di Ricerca afferenti al Dipartimento, in accordo con le Scuole di Dottorato di Ateneo, e approva i relativi programmi;
- l) assume le deliberazioni in merito alla definizione e all'approvazione del piano dell'offerta formativa;
- m) approva l'Ordinamento didattico e il Regolamento Didattico dei Corsi di Studio in cui è coinvolto;
- n) delibera sull'attribuzione di responsabilità didattiche ai docenti e alle docenti del Dipartimento e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati;
- o) vigila sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche, di ricerca e di terza missione;
- p) approva le relazioni periodiche sull'attività scientifica e didattica dei professori e delle professoresse e dei ricercatori e delle ricercatrici;
- q) esprime un parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica dei professori e delle professoresse e dei ricercatori e delle ricercatrici;
- r) promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;
- s) approva i Programmi di ricerca interdipartimentali sulla base di accordi reciproci tra i Dipartimenti interessati;
- t) trasmette agli organi competenti, con la periodicità prevista dai Regolamenti di Ateneo, una relazione sull'attività svolta dal Dipartimento in materia di ricerca e di didattica;
- u) aggiorna con cadenza almeno triennale il progetto scientifico-culturale e il progetto didattico del Dipartimento, ivi incluse le variazioni all'elenco dei settori omogenei;
- v) delibera in merito alle richieste di afferenza temporanea di cui all' art. 7 del presente Regolamento, precedentemente istruite dalla Giunta di Dipartimento;
- z) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dallo Statuto, dai Regolamenti o da altre disposizioni vigenti.

3. Spetta altresì al Consiglio la proposta di modifiche da apportare ai Regolamenti di Ateneo.

### **Art. 11 - Riunioni del Consiglio**

1. Il Consiglio si riunisce in tempo utile per espletare i compiti che sono ad esso attribuiti dall'art. 10. In particolare, esamina e approva entro la data fissata dal Consiglio di Amministrazione la proposta di budget approntata dal Direttore o dalla Direttrice.

2. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche per via telematica, secondo le modalità previste nell'apposito Regolamento di Ateneo.

3. Il Consiglio si riunisce, di regola, almeno una volta ogni due mesi, tenendo conto della calendarizzazione delle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, e ogni qual volta il Direttore, o la Direttrice, lo ritenga opportuno. La convocazione, tanto ordinaria quanto straordinaria, è effettuata dal Direttore o dalla Direttrice, con l'indicazione dell'ordine del giorno articolato per punti specifici, almeno cinque giorni prima mediante mezzo idoneo a garantirne la conoscibilità da parte di ciascun/ciascuna avente diritto. Il Direttore, o la Direttrice, deve fare avvisare personalmente i membri del Consiglio.
4. Il Direttore, o La Direttrice, è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno della convocazione gli argomenti dei quali sia stata richiesta la discussione da almeno il dieci per cento dei membri del Consiglio.
5. Il Consiglio si riunisce per motivi di urgenza quando il Direttore, o la Direttrice, lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza della Giunta o di un quinto dei componenti del Consiglio stesso. In tal caso il termine di cui al comma 3 è ridotto a tre giorni, con comunicazione che deve essere fatta pervenire personalmente ai membri del Consiglio.
6. È compito del Direttore, o della Direttrice, assicurare che il materiale relativo alle deliberazioni all'ordine del giorno sia comunicato ai componenti del Consiglio in tempo utile e con modalità adeguate.
7. Le deliberazioni sulle materie che riguardano le persone e le procedure per la copertura dei posti di professori e professoressa di prima fascia partecipano soltanto i professori e le professoressa di prima fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e alle procedure per le coperture dei posti di professore e professoressa di seconda fascia partecipano soltanto i professori e le professoressa di prima e seconda fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e alle procedure per la copertura dei posti di ricercatore e ricercatrice partecipano soltanto i professori e le professoressa di prima e seconda fascia, i ricercatori e le ricercatrici a tempo indeterminato e i ricercatori e le ricercatrici a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Le deliberazioni che riguardano la programmazione dell'organico sono precedute da discussione in Consiglio di Dipartimento in seduta plenaria.
8. Gli studenti e le studentesse, il personale tecnico-amministrativo e le altre componenti partecipano a tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle concernenti le persone e le procedure per la copertura dei posti di professori e professoressa e dei ricercatori e delle ricercatrici, nonché il conferimento di incarichi, supplenze e contratti d'insegnamento.

## **Art. 12 - Validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio**

1. Le riunioni sono valide quando ad esse intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato la loro assenza per motivi di salute, per seri motivi di famiglia o per inderogabili motivi d'ufficio. Deve comunque essere presente almeno un terzo degli aventi diritto.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e delle presenti, salvo i casi in cui la legge preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore, o della Direttrice.
3. Di ogni seduta del Consiglio deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Direttore, o dalla Direttrice, e dal Segretario, o dalla Segretaria. I verbali delle sedute sono pubblici e devono essere messi a disposizione dei membri del Consiglio e di altri eventuali richiedenti. I verbali delle riunioni allargate debbono essere letti ed approvati di norma nella seduta successiva del Consiglio. Le delibere relative ai punti all'ordine del giorno sono approvate seduta stante.
4. Il Consiglio è presieduto dal Direttore, o dalla Direttrice; le sedute per l'elezione del Direttore o della Direttrice sono convocate e presiedute dal Decano, o dalla Decana. In caso di assenza del Direttore o della Direttrice

funge da Presidente il Vicedirettore vicario o la Vicedirettrice vicaria o, in caso di sua assenza, l'altro Vicedirettore o l'altra Vicedirettrice; altrimenti presiede la seduta il professore ordinario o la professoressa ordinaria più anziana presente alla seduta.

5. Funge da Segretario o da Segreteria delle sedute del Consiglio il professore o la professoressa ordinaria con minore anzianità di servizio presente alla seduta, che si avvale per la verbalizzazione della collaborazione della struttura amministrativa dell'Area Integrazione e Monitoraggio del Polo cui il Dipartimento afferisce. Al solo fine di agevolare la redazione del verbale le sedute del Consiglio possono essere registrate. La registrazione è conservata sino all'approvazione del relativo verbale e può essere consultata a richiesta per contestazioni da parte dei componenti del Consiglio.

6. Alle sedute del Consiglio non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Direttore, o la Direttrice, dispone l'invito e il Consiglio lo ratifica all'inizio della seduta. Gli estranei e le estranee devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.

7. La trattazione di argomenti non previsti all'ordine del giorno può essere proposta in via eccezionale all'inizio della seduta, ed è consentita soltanto se nessuno dei presenti e delle presenti si oppone. Nella seduta successiva, gli assenti e le assenti giustificate possono chiedere che il problema sia ulteriormente discusso dal Consiglio o fare dichiarazioni in merito alla delibera approvata.

8. Nelle sedute del Consiglio tutti i presenti hanno diritto di intervenire sulle questioni dell'ordine del giorno. Il Direttore, o la Direttrice, organizza il dibattito secondo criteri di efficienza, articolandolo, ove occorra, in una discussione generale dell'argomento, nella successiva discussione dei singoli aspetti o parti, nella proposta e nella votazione conclusiva.

9. Per ogni punto (o sottopunto specifico) dell'ordine del giorno ciascun membro del Consiglio può prendere la parola una sola volta, per non più di cinque minuti a intervento; ha inoltre diritto a un'eventuale replica di non più di due minuti. Per argomenti di particolare complessità e rilevanza il Direttore, o la Direttrice, può consentire, eventualmente su richiesta avanzata da uno o più membri del Consiglio, di derogare dai limiti suddetti. Non sono consentiti interventi non pertinenti all'ordine del giorno.

10. Nessuno componente può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino o la riguardino personalmente, o che riguardino un suo o una sua parente o affine fino al quarto grado incluso.

11. Le mozioni d'ordine e le mozioni di rinvio sospendono la discussione, e vengono poste subito in votazione, dopo un intervento a favore e uno contro. I richiami al regolamento o all'ordine del giorno sospendono anch'essi la discussione: ove siano fondati, il Direttore, o la Direttrice, li accoglie assicurando la regolarità dello svolgimento della seduta. Le richieste d'intervento per fatto personale possono invece essere rinviate al termine della discussione in corso.

12. È fatto obbligo al Direttore o alla Direttrice di garantire, nel corso della seduta, il numero legale: le richieste di verifica del numero legale sospendono la discussione, che può essere ripresa soltanto dopo che la verifica abbia dato esito positivo.

13. Le votazioni si svolgono, di regola, per alzata di mano. Qualora un membro del Consiglio ne faccia richiesta, si procede ad appello nominale, cominciando dai rappresentanti e dalle rappresentanti degli studenti e delle studentesse, indi dei dottorandi e delle dottorande, degli afferenti e delle afferenti temporanee, del personale tecnico-amministrativo, passando quindi ai ricercatori e alle ricercatrici e poi, in ordine inverso rispetto all'anzianità, ai professori e alle professoressa di seconda e poi di prima fascia; il Direttore, o la Direttrice, vota per ultimi. È previsto lo scrutinio segreto per l'elezione del Direttore o della Direttrice e, ove richiesto, per le questioni che concernono persone.

14. Il Direttore, o La Direttrice, può indire in determinate occasioni, sulla base di precise esigenze, Consigli di Dipartimento aperti a persone estranee al corpo docente per discutere problemi che interessino il Dipartimento. In questi casi non sono previste né votazioni né delibere

### **Art. 13 - Elezione del Direttore/della Direttrice**

1. Le disposizioni relative all'elezione del Direttore o della Direttrice del Dipartimento sono contenute nel Regolamento per l'elezione del Direttore o della Direttrice e delle rappresentanze negli organi di Dipartimento.

### **Art. 14 - Attribuzioni del Direttore/della Direttrice**

1. Il Direttore, o la Direttrice, ha la rappresentanza del Dipartimento; presiede il Consiglio e la Giunta e si assicura dell'esecuzione dei rispettivi deliberati.

2. Coadiuvato/a dalla Giunta, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nell'ambito del Dipartimento; cura il funzionamento del Dipartimento; tiene i rapporti con gli Organi accademici; promuove e coordina le attività del Dipartimento e predisponde la proposta di budget (in collaborazione con il Responsabile o la Responsabile dell'Area competente, il piano triennale, le richieste di finanziamento e di personale tecnico – amministrativo.

3. Il Direttore, o la Direttrice, è Responsabile per la Qualità del Dipartimento per la ricerca, la didattica e la cosiddetta "terza missione"; in relazione a ciò può nominare un suo delegato o una sua delegata con compiti specifici. Il Direttore, o la Direttrice, controlla e garantisce il corretto svolgimento dei processi secondo i principi della qualità e assicura che gli organi del Dipartimento esprimano responsabilmente il proprio ruolo.

4. Il Direttore o la Direttrice inoltre:

- a) propone agli organi del Dipartimento il piano annuale delle ricerche e dell'attività didattica del Dipartimento e predisponde i necessari strumenti organizzativi;
- b) predisponde la relazione annuale sui risultati della ricerca e sulla didattica svolta dal Dipartimento, da sottoporre al termine dell'anno accademico all'approvazione del Consiglio del Dipartimento;
- c) sottoscrive gli atti contrattuali e convenzionali nei limiti di quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e delle relative note applicative;
- d) istruisce, coadiuvato dalla Giunta di Dipartimento, le pratiche che riguardano l'organico;
- e) vigila sulle attività didattiche del Dipartimento e cura l'osservanza delle norme concernenti gli ordinamenti didattici e la conformità ai medesimi del piano carriera stabilito annualmente;
- f) coordina la predisposizione dei mezzi e delle attrezzature per la preparazione dei dottorati di ricerca, dei tirocini e delle tesi di laurea;
- g) in casi straordinari di necessità ed urgenza, potrà adottare, sotto la sua diretta responsabilità, atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso per la ratifica alla prima riunione successiva, con esclusione di quegli atti la cui competenza sia riservata, per espressa previsione di legge o di regolamento, al Consiglio;
- h) esercita tutte le altre funzioni attribuite dal regolamento didattico del Dipartimento, dalle norme legislative vigenti, dallo Statuto, dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e dagli altri Regolamenti di Ateneo.

5 Il Direttore, o la Direttrice, può chiedere al Rettore, o alla Rettrice, di essere parzialmente esentato dallo svolgimento dell'attività didattica. Al Direttore o alla Direttrice spetta un'indennità di carica fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

6. Il Direttore, o la Direttrice, può nominare delegati con compiti specifici; può altresì nominare commissioni istruttorie su determinati problemi, in vista dell'esame di essi da parte del Consiglio di Dipartimento. Il Direttore,

o la Direttrice, è responsabile dell'operato dei docenti e delle docenti delegate e, ove le faccia proprie, delle proposte delle commissioni.

### **Art. 15 – Vicedirettori/Vicedirettrici**

1. Il Direttore, o la Direttrice, nomina almeno due Vicedirettori o Vicedirettrici del Dipartimento e assegna il ruolo di Vicedirettore o Vicedirettrice Vicaria al Vicedirettore o Vicedirettrice alla didattica o al Vicedirettore o Vicedirettrice alla ricerca.

2. I Vicedirettori o le Vicedirettrici possono essere supportate nelle loro attività da delegati o delegate nominate dal Direttore, o dalla Direttrice, con funzioni specifiche su determinate tematiche

### **Art. 16 - Composizione ed elezione della Giunta**

1. Sono componenti di diritto della Giunta il Direttore, o la Direttrice, i Vicedirettori o le Vicedirettrici e il Responsabile o la Responsabile dell'Area Integrazione e Monitoraggio di Polo, con funzioni di Segretario o Segretaria senza esercizio del diritto di voto.

2. Sono rappresentanze elettive in seno alla Giunta:

a) un numero di componenti pari a nove, appartenenti al personale docente, di cui un terzo scelto tra professori ordinari e professoresse ordinarie, un terzo scelto tra professori associati e professoresse associate e un terzo scelto tra ricercatori e ricercatrici;

b) un numero di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo pari al 10% del personale presente nel Consiglio di Dipartimento, e comunque non superiore a tre. I rappresentanti e le rappresentanti sono eleggibili tra tutti coloro che hanno l'elettorato attivo rispetto alle rappresentanze in Consiglio di Dipartimento e devono avere competenze differenziate di tipo didattico, organizzativo e tecnico-scientifico dichiarate all'atto della candidatura.

3. Le modalità di elezione delle suddette rappresentanze sono contenute nel Regolamento per l'elezione del Direttore o della Direttrice e delle rappresentanze negli organi di Dipartimento.

4. Alle rappresentanze degli afferenti e delle afferenti temporanee, degli studenti e delle studentesse e dei dottorandi e delle dottorande è garantita la partecipazione alle riunioni di Giunta in qualità di uditori. I rappresentanti e le rappresentanti sono individuate tra le persone elette in Consiglio di Dipartimento e indicate dai rispettivi gruppi di appartenenza, con comunicazione scritta inviata al Direttore o alla Direttrice di Dipartimento, in occasione delle elezioni della Giunta di Dipartimento.

5. Per la validità della seduta si applica quanto previsto dallo Statuto di Ateneo. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli/delle aventi diritto.

6. La vacanza di posti di rappresentanti, purché i componenti rimanenti siano almeno sei, non inficia la validità delle riunioni intervenute nel frattempo.

7. I componenti della Giunta restano in carica tre anni accademici.

### **Art. 17 - Attribuzioni e funzionamento della Giunta**

1. La Giunta del Dipartimento è l'organo propositivo ed esecutivo che affianca il Direttore o la Direttrice. La Giunta coadiuva il Direttore o la Direttrice in tutte le attribuzioni esplicitate all'art. 14.

2. La Giunta del Dipartimento è convocata dal Direttore o dalla Direttrice almeno cinque giorni prima della riunione mediante mezzo idoneo a garantirne la conoscibilità da parte di ciascun avente diritto. La convocazione è pubblicata, almeno cinque giorni prima della riunione, nel sito del Dipartimento. Il Direttore, o la Direttrice, deve fare avvisare personalmente i membri della Giunta. Il Direttore, o la Direttrice, è tenuto ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno tre membri della Giunta.

3. In caso di assenza del Responsabile o della Responsabile dell'Area Integrazione e Monitoraggio di Polo, quest'ultima individua nell'ambito dell'Area stessa un sostituto o una sostituta per lo svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante.

### **Art. 18 - Sezioni e Programmi di ricerca**

1. Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, e sviluppare Programmi di ricerca. Per ogni sezione e programma di ricerca può essere previsto un Coordinatore, o una Coordinatrice, eletto all'interno della Sezione stessa.

2. Sezioni e Gruppi di ricerca vengono considerati nei meccanismi di valutazione e autovalutazione del Dipartimento.

3. Alle Sezioni non possono essere delegati compiti e prerogative del Consiglio di Dipartimento, né possono essere attribuiti ad esse capitoli di spesa. Le Sezioni non esprimono rappresentanti negli organi del Dipartimento.

4. L'istituzione e la composizione delle eventuali sezioni sono approvate dal Consiglio di Dipartimento.

5. All'atto dell'approvazione del presente Regolamento il Dipartimento non istituisce sezioni.

### **Art. 19 - Commissioni per la Didattica e per la Ricerca**

1. Sono istituite nel Dipartimento, ai sensi dell'articolo 15 comma 3 dello Statuto, la Commissione per la Didattica e la Commissione per la Ricerca.

2. Le due Commissioni, nelle materie e negli ambiti di rispettiva competenza, sono organi di programmazione e coordinamento delle attività di ricerca e di tutte le attività didattiche del Dipartimento e hanno il compito di fornire pareri al Direttore, o alla Direttrice, alla Giunta e al Consiglio di Dipartimento e agli organi di valutazione. Collaborano alla redazione della programmazione annuale e del piano triennale del Dipartimento e alle revisioni del progetto scientifico-culturale e didattico; favoriscono l'aggregazione efficiente delle risorse e del personale del Dipartimento in relazione a specifici obiettivi; curano la promozione degli scambi internazionali.

3. Il responsabile di ciascuna Commissione è individuato nella figura del Vicedirettore o della Vicedirettrice di cui al precedente articolo 15.

4. La Commissione per la Ricerca collabora con Direttore, o Direttrice, Giunta e Consiglio, per favorire il raggiungimento degli obiettivi di ricerca del Dipartimento. I suoi compiti istituzionali sono:

- a) collaborare con il Consiglio nella programmazione annuale e triennale della ricerca, individuando priorità e monitorando il raggiungimento degli obiettivi;
- b) organizzare in modo efficiente e trasparente le risorse del Dipartimento, proponendo un budget di sostegno alla ricerca;
- c) coordinare le attività di promozione del Dipartimento verso terzi;

- d) coordinare e organizzare le attività inerenti le proposte di finanziamento, la raccolta delle informazioni riguardanti le attività e le competenze dei singoli ricercatori o dei gruppi di ricerca, la diffusione delle informazioni relative ai bandi di finanziamento, la raccolta delle idee progettuali, l'organizzazione di momenti di discussione finalizzati all'individuazione delle migliori proposte progettuali e del team di ricercatori adatto a portarle a termine;
- e) promuovere e sostenere incontri finalizzati allo scambio scientifico, alla divulgazione di competenze, alla discussione di problematiche di interesse scientifico del Dipartimento;
- f) promuovere e sostenere ogni attività volta all'intensificazione delle collaborazioni scientifiche interne ed esterne al Dipartimento, con particolare riguardo alle collaborazioni internazionali;
- g) dialogare con gli organi di Ateneo che si occupano di ricerca e di valutazione della stessa;
- h) proporre al Consiglio criteri di valutazione interni dell'attività di ricerca;
- i) svolgere ogni altro compito attribuito dal Consiglio di Dipartimento.

La Commissione può istituire sotto-commissioni ad hoc, alle quali partecipano anche afferenti al Dipartimento esterni alla Commissione ricerca, per affrontare questioni che richiedano un significativo approfondimento o specifiche competenze. I membri delle commissioni ad hoc sono invitati a partecipare alle riunioni della Commissione ricerca dedicate ai temi da loro trattati. La Commissione ricerca può decidere di riunirsi in una formazione allargata ogni volta che lo ritenga utile.

5. La Commissione per la Didattica svolge funzioni di supporto a Direttore, o Direttrice, Giunta e Consiglio, per favorire il raggiungimento degli obiettivi di didattica del Dipartimento.

I suoi compiti istituzionali sono:

- a) proporre al CdD gli obiettivi didattici da raggiungere annualmente e triennialmente monitorando il raggiungimento degli stessi;
- b) coordinare i CCS afferenti al Dipartimento al fine di armonizzare l'offerta formativa erogata; la docenza fornita; la richiesta di docenza esterna;
- c) coordinare e promuovere l'insegnamento delle lingue, anche in relazione all'internazionalizzazione;
- d) organizzare l'eventuale didattica integrativa;
- e) raccogliere informazioni circa la docenza erogata e verificare il rispetto dei requisiti imposti dal regolamento di attuazione dell'art. 6 commi 2,3 e 4 L.240/10;
- f) proporre al Consiglio di Dipartimento criteri di valutazione interni dell'attività di didattica;
- g) proporre al Consiglio di Dipartimento l'eventuale attivazione di corsi di formazione post-lauream;
- h) supportare ogni eventuale iniziativa volta ad attrarre "visiting professors" per lo svolgimento di seminari e/o moduli di lezione interni ai corsi;
- i) in collaborazione con le competenti commissioni di Ateneo e di Dipartimento, può promuovere scambi (sia di docenti sia di studenti) nell'ambito di programmi di internazionalizzazione;
- l) svolgere ogni altro compito stabilito dal Consiglio di Dipartimento.

La Commissione può istituire sotto-commissioni ad hoc, alle quali partecipano anche afferenti al Dipartimento esterni alla Commissione didattica, per affrontare questioni che richiedano un significativo approfondimento o specifiche competenze. I membri delle commissioni ad hoc sono invitati a partecipare alle riunioni dedicate ai temi da loro trattati. La Commissione didattica può decidere di riunirsi in una formazione allargata ogni volta che lo ritenga utile.

6 I componenti delle Commissioni per la Didattica e per la Ricerca durano in carica tre anni e possono ricoprire più mandati. I componenti decaduti sono sostituiti secondo le modalità nei commi successivi.

6 bis. La Commissione Ricerca, coordinata dal Vicedirettore o dalla Vicedirettrice alla Ricerca, è composta dai seguenti componenti indicati dal Consiglio di Dipartimento:

- Responsabili di cui all'art. 15 commi 2 e 3 a supporto del Vicedirettore o della Vicedirettrice alla Ricerca;
- almeno sei membri appartenenti al personale docente nominati dal Consiglio di Dipartimento;
- un membro appartenente agli afferenti e alle afferenti temporanee e uno appartenente ai dottorandi e alle dottorande, tra eletti ed elette in Consiglio di Dipartimento e indicati/e dai rispettivi gruppi di appartenenza;

- il Responsabile o la Responsabile dell'Area Ricerca di Polo e/o un/una componente del personale dell'area di Polo lui/lei indicato/a;
- un componente del personale tecnico della ricerca, indicato dal gruppo di appartenenza.

6 ter. La Commissione Didattica, coordinata dal Vicedirettore o dalla Vicedirettrice alla Didattica, è composta da:

- Delegati e delegate di cui all'art. 15 comma 2 a supporto del Vicedirettore o della Vicedirettrice alla Didattica;
- Presidente o rappresentante del Corso di Studio designato o designata da ciascun Corso di Studio afferente (dei quali il Dipartimento è di riferimento unico o capofila);
- responsabili delle sedi decentrate presso le quali sono attivati Corsi di Studio dei quali il Dipartimento è di riferimento unico o capofila;
- un membro del Dipartimento in rappresentanza di ciascun Corso di Studio di cui il Dipartimento sia di riferimento ma non capofila, indicato d'intesa con il Presidente o a Presidente del Corso di Studio;
- il Responsabile o la Responsabile dell'Area Didattica di Polo e/o un/una componente del personale dell'area di Polo lui/lei indicato/a;
- un membro appartenente afferenti temporanei e alle afferenti temporanee, tra eletti ed elette in Consiglio di Dipartimento e indicato/a dal proprio gruppo di appartenenza;
- uno studente o una studentessa, tra eletti ed elette in Consiglio di Dipartimento, indicata dal proprio gruppo di appartenenza.

#### **Art. 20 - Funzionamento delle Commissioni per la didattica e la ricerca**

1. Il Responsabile o la Responsabile di ciascuna Commissione ne coordina e presiede i lavori.
2. Le Commissioni operano seguendo le regole di convocazione e funzionamento del Consiglio di Dipartimento.
3. Le riunioni delle Commissioni sono aperte ai componenti del Dipartimento in qualità di uditori o uditrici.
4. Le proposte delle Commissioni per la Didattica e per la Ricerca sono trasmesse al Direttore, o alla Direttrice, che ne dà comunicazione al Consiglio con sufficiente anticipo, secondo quanto stabilito all'art. 11 comma 5.

#### **Art. 21 - Altre commissioni del Dipartimento**

1. Il Dipartimento può istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultivi o con compiti operativi delegati dal Consiglio.
2. Nel caso in cui il Dipartimento non afferisca ad una Scuola, lo stesso istituisce la Commissione Didattica Paritetica composta secondo le modalità individuate dal Regolamento Didattico del Dipartimento e con le competenze previste dall'art. 29 dello Statuto.
3. Le altre Commissioni, permanenti e temporanee, sono istituite con delibera del Consiglio di Dipartimento, che ne determina la composizione, i compiti e la durata. Operano seguendo le regole di convocazione e funzionamento del Consiglio stesso e secondo le eventuali ulteriori disposizioni contenute nella delibera di istituzione.
4. Le commissioni permanenti sono riportate nel Regolamento di funzionamento del Dipartimento.

5. In caso di istituzione di una Commissione Organico, qualora il regolamento non prevedesse una rappresentanza formale del personale tecnico- amministrativo dipartimentale, la consultazione della medesima, limitatamente agli ambiti di indirizzo in merito alla dotazione organica PTA, dovrà comunque essere garantita.

## **Art. 22 - Valutazione e autovalutazione**

1. Il Dipartimento elabora un piano triennale, aggiornabile annualmente, delle attività di ricerca e delle attività didattiche, ove sono definite le aree di attività e gli impegni di ricerca di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a proposta libera e la disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per l'effettiva realizzazione dei progetti di ricerca.

2. Il Dipartimento definisce, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire in un dato periodo e contestualmente, ove necessario, i criteri di autovalutazione integrativi rispetto a quelli definiti dagli organi centrali di Ateneo.

3. Il Dipartimento istituisce un sistema di valutazione delle proprie attività di ricerca scientifica e della didattica ad esso pertinente, in armonia con i sistemi di valutazione nazionali e di Ateneo.

4. Possono fare parte del sistema di valutazione del Dipartimento specifiche procedure di valutazione dei docenti e delle docenti, dei ricercatori e delle ricercatrici componenti del Dipartimento stesso, individualmente o in quanto componenti di gruppi di ricerca e sezioni, eseguite dal Dipartimento al fine della ripartizione di risorse, della verifica dell'efficiente impiego delle stesse, della designazione di componenti di collegi dottorali e commissioni, e ad altri fini per cui siano deliberate tali procedure. Le procedure sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo e degli organi di Ateneo competenti per la valutazione, ed è cura del Direttore, o della Direttrice, darne pubblica e precisa documentazione.

5. I criteri di valutazione tengono conto, in relazione all'attività di docenti, ricercatori e ricercatrici, dei diversi rapporti tra ricerca, didattica e attività gestionali. Il Dipartimento garantisce la necessaria stabilità dei criteri nel tempo.

6. Concorre a definire la consistenza della produzione scientifica del Dipartimento (e/o sezione e/o gruppo di ricerca se presenti) il personale tecnico-amministrativo in possesso di specifiche e qualificate competenze nei termini indicati dal processo di autovalutazione definito nel regolamento di Dipartimento.

7. Una valutazione complessiva delle attività di ricerca e didattica del Dipartimento viene svolta almeno una volta ogni 6 anni da parte di un Comitato a composizione esterna, nominato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore o della Direttrice. I compiti del Comitato di Valutazione e lo svolgimento delle sue procedure sono definiti dal Consiglio di Dipartimento, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione dell'ateneo e degli organi di Ateneo competenti per la valutazione.

## **Art. 23 – Altri Regolamenti**

1. Il regolamento didattico del Dipartimento è approvato dal Consiglio di Dipartimento, secondo il relativo schema-tipo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Ad uso interno del Dipartimento possono essere approvati specifici regolamenti.

## **Art. 24 - Modifiche al Regolamento**

1. L'approvazione e le successive modifiche del Regolamento di funzionamento dei singoli Dipartimenti sono effettuate dai rispettivi Consigli, a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora i suddetti regolamenti non siano conformi allo schema tipo, dovranno essere approvati anche dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 25 - Allegati al Regolamento**

1. Al Regolamento di funzionamento del Dipartimento è allegato il progetto scientifico-culturale, che comprende il progetto didattico e l'elenco dei settori scientifico-disciplinari cui afferiscono i suoi componenti.
2. Al Regolamento di funzionamento possono essere aggiunti, oltre a quelli previsti all'art. 1, altri allegati, che sono approvati con deliberazione del Consiglio di Dipartimento e hanno mera valenza di organigramma interno.
3. Gli allegati al Regolamento didattico del Dipartimento sono indicati nel Regolamento stesso.

#### **Art. 26 - Entrata in vigore del Regolamento di funzionamento del Dipartimento**

1. Il Regolamento di funzionamento è emanato con Decreto del Rettore, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sull'Albo on line di Ateneo.
2. Il Dipartimento provvede a dare pubblicità al Regolamento di funzionamento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

#### **Allegati:**

1. Progetto scientifico-culturale
2. Regolamento didattico